



Violazioni privacy e Scuola

Cosa rischia il dirigente scolastico



Dpo Lucio Lombardi

Esperto certificato in Privacy, Trasparenza e Digitalizzazione della PA
DPO in oltre 160 istituti scolastici dal 2003
Consulente esperto di fiducia di oltre 15 Studi Legali e Commerciali
Fondatore e Senior Associate di DPO EXPERT & Associati di Pescara

Foggia/Pescara - febbraio 2020

Un provvedimento adottato dalla Corte dei Conti pone al centro la responsabilità personale del dirigente scolastico nell'adempimento degli obblighi previsti dalle norme privacy.

Sentenza della Corte dei Conti

La sentenza della Corte dei Conti del Lazio è relativa al risarcimento del danno indiretto cagionato alla Scuola a seguito del pagamento di una sanzione amministrativa irrogata dal Garante Privacy in conseguenza dell'avvenuta pubblicazione sulla rete internet di una circolare scolastica contenente dati idonei a rivelare lo stato di salute di studenti minori di età ed affetti da disabilità.

Il provvedimento entra prepotentemente nel quadro giurisprudenziale da tenere in seria considerazione relativamente alla materia della protezione dei dati personali.

Il caso

Con la sentenza n. 246 del 28 maggio 2019 la Corte dei Conti del Lazio, condannava la Dirigente scolastica di un Istituto Professionale di Stato con sede in Anzio (RM) al pagamento della somma di euro 7.500,00 in favore dello stesso Istituto.

La vicenda nasceva dal fatto che la Dirigente scolastica aveva adottato una circolare avente per oggetto la "Convocazione GHL (Gruppo di Lavoro per l'Handicap operativo)", nella quale era contenuto un calendario di riunioni dei consigli delle classi con un elenco



dei nomi degli studenti minori disabili che sarebbero stati presenti. La circolare in questione sarebbe dovuta essere una comunicazione ad uso interno e destinata – in forma riservata – esclusivamente alle famiglie degli studenti interessati in ragione della particolare situazione di salute degli stessi alunni.

Purtroppo, nonostante la necessità di mantenere riservati i dati idonei a rivelare lo stato di salute degli studenti minori affetti da disabilità, la Dirigente scolastica, non prescrivendo alcun divieto di pubblicazione né controllando fino all'ultimo che la circolare non venisse pubblicata sul sito *web* della scuola, con un "comportamento gravemente negligente" consentiva la divulgazione integrale della circolare in rete.

la Corte laziale stabiliva che *"gli obblighi normativi [...] sono stati dunque disattesi dalla Dirigente scolastica, che con la sua condotta gravemente sprezzante degli stessi ha leso il diritto alla tutela della riservatezza del minore, causando per sua esclusiva colpa (personale ed in vigilando) l'irrogazione della sanzione, così da creare un danno, indiretto, alle casse dell'Istituto scolastico, in quanto il pagamento di somme con denaro pubblico a causa dell'inosservanza di obblighi imposti normativamente costituisce un aggravio di spesa e sottrae le relative somme all'attuazione degli scopi istituzionali"*.

Responsabilità del dirigente scolastico

Nella sentenza, il Collegio contabile ha stabilito che "i capi degli istituti scolastici vedono disciplinati poteri e limiti principalmente nel d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che attribuisce loro la responsabilità della organizzazione e gestione scolastica".

In dettaglio ne sono previsti i compiti, per cui il "dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati dei servizi con autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative..." (art. 25, primo comma).

Nell'ambito "delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale" (art. 25, quarto comma)".



Di conseguenza, da quanto è emerso dal giudizio, l'unica responsabile della complessiva organizzazione e gestione dell'Istituto scolastico era la Dirigente scolastica in quanto sulla stessa incombevano gli obblighi di verificare la correttezza e la legittimità della circolare sottoscritta nonché di monitorarne le sorti anche nei successivi passaggi, al fine di impedirne la pubblicazione.

In conclusione

La materia della protezione dei dati personali, rispetto al sistema normativo vigente all'epoca dei fatti, è ora profondamente innovata dall'entrata in vigore (e piena applicazione) del Regolamento (UE) 2016/679 nonché del D.lgs. n. 101/2018 (che ha modificato il Codice Privacy precedente).

Non è cambiata invece – piuttosto è stata amplificata con il Regolamento – la necessità che il titolare del trattamento adotti tutta una serie di misure di sicurezza tecniche e organizzative per assicurare, ed essere in grado di comprovare (c.d. accountability), il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali (art. 5 GDPR).

Pertanto, i fatti rappresentati si riferiscono esclusivamente alla richiesta di risarcimento degli enti nei confronti del dirigente a seguito di sanzioni pecuniarie amministrative irrogate dal Garante Privacy. Di conseguenza c'è da aspettarsi che ogni qualvolta il Garante avrà irrogato/irrogherà una sanzione pecuniaria amministrativa per le violazioni della disciplina in materia di dati personali, le Procure erariali promuovano dei giudizi di responsabilità innanzi ai Collegi regionali della Corte dei Conti per individuare la persona fisica che, con il proprio comportamento negligente, abbia determinato in capo all'ente la perdita patrimoniale derivante dalla sanzione.

Vale inoltre la pena rilevare che l'art 82 GDPR consente al cittadino, che ritenga di aver subito un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Regolamento, di ottenere dall'autorità giudiziaria ordinaria le proprie pretese risarcitorie nei confronti del titolare del trattamento. E' dunque conseguente ritenere che il principio di risarcimento del danno erariale da parte del dirigente varrà anche qualora l'ente pubblico si troverà a dover risarcire il danno cagionato ai singoli cittadini.